CLUB ALPINO ITALIANO
ABRUZZO

Commissione Regionale Speleologia e Torrentismo

Regolamento Commissione Speleologia e Torrentismo Gruppo Regionale Abruzzo.

Art 1 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

La commissione Speleologia e Torrentismo del gruppo regionale CAI Abruzzo è composto da titolati di 1° e 2° livello della scuola nazionale di Speleologia sia della specialità Speleologia che quella di Torrentismo.
Essa è composta da un numero minimo di 3 e massimo di 7 componenti nominati dal CDR, sentite le sezioni in cui operano gruppi grotte e/o sono soci titolati di 1° e 2° livello e le indicazioni scaturite dall'assemblea triennale dei titolati.

Il presidente è nominato dal CDR, sentite le sezioni in cui operano gruppi grotte e/o sono soci titolati di 1° e 2° e le indicazioni scaturite dall'assemblea triennale dei titolati.
All'atto della riunione di insediamento della nuova commissione vengono eletti all'interno di essa:

1) Un Vicepresidente
2) Due segretari, uno per la specialità Speleologia e l'altro per la specialità Torrentismo.

La commissione opera alle dipendenze della commissione centrale Speleologia e Torrentismo, da cui riceve i fondi per lo svolgimento delle attività programmate e di concerto con il CDR Regione Abruzzo, coordinando le attività nel territorio.

Art. 2 SCOPI

La commissione Regionale Speleologia e Torrentismo ha come scopo l'organizzazione e la diffusione della pratica della Speleologia, compresa quella svolta in cavità artificiali e la pratica del Torrentismo tra i soci del Club Alpino Italiano della regione Abruzzo.
Inoltre coordina le attività dei Gruppi Grotte delle sezioni CAI Abruzzo relativamente ai corsi d'introduzione alla speleologia e alle attività di divulgazione.

La commissione inoltre si raccorda in via paritetica con altre strutture regionali di speleologia, di concerto con il CDR, per la salvaguardia del patrimonio carsico.

Art 3 FIGURE TITOLATE E QUALIFICATE

Istruttore Nazionale di Speleologia (INS) – titolati di 2° livello
Istruttore Nazionale di Torrentismo (INT) – titolati di 2° livello
Istruttore di Speleologia (IS) –Istruttore di Torrentismo (IT) – titolati di 1° livello
Istruttore Emerito di Speleologia (IES) – Istruttore Emerito di Torrentismo Emerito (IET)
Istruttore Onorario di Speleologia (IOS) – Istruttore Onorario di Torrentismo (IOT)
Istruttore Sezionale di Speleologia(ISS) – Qualificato sezionale
Istruttore Sezionale di Torrentismo (IST) – Qualificato sezionale

Art. 4 CONGRESSO TRIENNALE DEI TITOLATI E QUALIFICATI

Viene convocato dalla CRST entro il 31 ottobre dell'anno di fine mandato delle cariche

della CRST;

- possono partecipare tutti i titolati e qualificati di speleologia e torrentismo della regione Abruzzo;
- stabilisce la politica di crescita e sviluppo della Speleologia e Torrentismo CAI nella regione;
- vota e propone al CDR i componenti della CRST. Hanno diritto di voto tutti i titolati di 1° e 2°livello;
- la votazione per le indicazioni del rinnovo delle cariche avviene per voto segreto;
- la partecipazione dei titolati è obbligatoria, l'istruttore che per validi motivi non possa essere presente può delegare per iscritto un altro istruttore a rappresentarlo. Ogni istruttore può avere una sola delega per specialità.

Art. 5 ASSEMBLEA ANNUALE DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI SPELEOLOGIA E TORRENTISMO

- Viene convocato dalla Presidenza della commissione Regionale entro il 30 Novembre di ogni anno per valutare l'attività svolta e discutere progetti e programmi futuri;
- possono partecipare tutti i titolati e qualificati di speleologia e torrentismo ed i referenti dei Gruppi Grotte regolarmente instituito nelle sezioni CAI della regione Abruzzo.
- approva il verbale della precedente assemblea annuale;
- approva la relazione sull'attività svolta;

5.1. Sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione Regionale, in accordo con i Gruppi Sezionali proponenti, approva:

- la sede dell'assemblea annuale successiva;
- i corsi regionali di introduzione, di tecnica, di aggiornamento per qualificati ed i relativi direttori. I corsi proposti devono essere approvati definitivamente dalla CRST.

Si specifica inoltre che:

• hanno diritto di voto tutti i titolati di 1° e 2° livello ed i qualificati;
Per la votazione della sede dell'assemblea annuale successiva hanno diritto di voto anche i referenti dei Gruppi Grotte regolarmente istituiti in seno alle sezioni CAI Abruzzo e che non possiedono né titolo e né qualifica.
• per i corsi e gli adempimenti inerenti le due specialità (speleologia e torrentismo) hanno diritto di voto i titolati e qualificati delle rispettive discipline;
• le votazioni sono valide a maggioranza assoluta in prima convocazione mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei titolati delle rispettive discipline;
• le votazioni avvengono per voto palese.

5.2 La partecipazione dei titolati e qualificati è obbligatoria, l'istruttore o il qualificato che per validi motivi non possa essere presente può delegare per iscritto un altro istruttore o qualificato a rappresentarlo. Ogni istruttore o qualificato può avere una sola delega per specialità. La rappresentanza può essere conferita esclusivamente per classi analoghe (titolati con titolati, qualificati con qualificati)

Art 6 ORGANI DELLA COMMISSIONE

Sono organi della commissione:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- La segreteria

Il presidente rappresenta la Commissione Regionale Speleologia e Torrentismo, partecipa alle riunioni del CDR quando invitato. Partecipa alle assemblee regionali dei delegati e rappresenta la commissione in tale ambito.
Partecipa alle riunioni della CCST, quando convocato.
È in contatto con il presidente della Federazione Speleologica Abruzzese per coordinare assieme alla FSA, previo assenso del CDR, azioni comuni di difesa del patrimonio carsico e iniziative comuni di divulgazione della pratica della speleologia.
Il Vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in sua assenza, senza particolari deleghe.

La segreteria è l'organo amministrativo della commissione.
Essa è divisa nelle due specialità della speleologia e del torrentismo.
Le due segreterie hanno la cura dei rispettivi albi, annotano annualmente le attività svolte nell'anno precedente dai qualificati, verificano la regolare iscrizione al sodalizio entro il 31 Dicembre dei qualificati ed annotano il regolare aggiornamento biennale degli stessi.
Al mancare di uno dei requisiti di cui sopra, comunicano immediatamente al presidente di commissione i nominativi dei qualificati inadempienti per la successiva sospensione.
La Commissione può avvalersi di collaboratori, scelti tra gli istruttori sezionali, i quali svolgono attività coordinata dai rispettivi responsabili (segreteria, presidenza), partecipando alle riunioni della commissione stessa con diritto di parola e proposta.

Art. 7 RIUNIONE COMMISSIONE

La commissione si riunisce almeno due volte l'anno, una entro il 31 Dicembre per approvare il programma stilato dall'assemblea annuale e predisporre il bilancio preventivo da inviare alla CCST.
La seconda riunione dovrà svolgersi entro il 31 Marzo per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e predisporre l'operatività dei corsi approvati nella riunione di fine anno.
Le riunioni sono convocate a mezzo mail inviate almeno 7 giorni prima, indicante luogo ed ora dello svolgimento riunione, ordine del giorno.
L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive da parte di un consigliere è motivo di decadimento diretto della carica.
Il presidente della commissione, al verificarsi della terza assenza ingiustificata comunica entro 7 giorni dallo svolgimento della stessa al presidente del CDR il nominativo del consigliere inadempiente per il suo decadimento. E' facoltà del CDR reintegrare o meno il consigliere vacante.
Per decisioni urgenti e indifferibili di normale importanza è prevista la riunione telematica, in cui i consiglieri discutono dell'argomento via mail o Chat WhatsApp e in cui alla fine della discussione viene elaborata una mozione messa ai voti.
Nella prima riunione ordinaria la decisione presa in via telematica viene ratificata con apposito punto all'O.d.g.
Su proposta di due consiglieri, l'eventuale decisione che si sta discutendo in via telematica potrà essere rinviata per discuterla in riunione ordinaria.

La commissione invia entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale, con il preventivo di spesa, alla CCST dandone contestuale comunicazione al GR.
La CCST, valutato il programma, anche alla luce degli indirizzi generali approvati dal CC, ne autorizza l'esecuzione con eventuali modifiche, informandone il GR.

Art 8. SANZIONI DISCIPLINARI PER QUALIFICATI

La CRST CAI ABRUZZO è deputata, ai sensi dell'Art 27 del Regolamento per gli organismi tecnici centrali e territoriali approvato dal CC CAI in data 26 Novembre 2016, al controllo e verifica della operatività dei qualificati sezionali.
Tale controllo si esplica nella formale osservanza dei requisiti minimi necessari per mantenere la qualifica di sezionale, ovvero la frequenza obbligatoria a corsi biennali di aggiornamento, alla partecipazione ad attività didattiche e al rinnovo dell'iscrizione al sodalizio entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le sanzioni disciplinari sono suddivise in:

• ammonizione
• diffida

• sospensione
• radiazione

L'Ammonizione e la Diffida consistono in un formale invito scritto all'interessato ad astenersi da un determinato comportamento, avvertendolo delle conseguenze che possono derivare dalla sua inadempienza
A) **l'Ammonizione** consiste in un richiamo motivato ed è comminata per mancanze non gravi; viene notificata dal Presidente della CRST all'interessato e portandone a conoscenza il presidente di sezione;

B) **la Diffida** viene comminata in caso di comportamenti già oggetto di Ammonizione o per mancanze gravi; viene notificata dal Presidente della CRST all'interessato portandone a conoscenza il Presidente di Sezione, il Presidente del CDR e la CCST.

C) **La Sospensione** comporta la perdita temporanea di tutte le facoltà connesse alla qualifica di sezionale, preclude di assumere qualsiasi incarico all'interno della SNS per un periodo massimo di tre anni, viene notificata dal Presidente della CRST all'interessato portandone a conoscenza il Presidente di Sezione, il Presidente del CDR e la CCST.

D) **La Radiazione** viene comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi, comporta automaticamente la perdita della qualifica di Qualificato. I Qualificati radiati non possono essere riammessi nella loro funzione, viene notificata dal Presidente della CRST all'interessato portandone a conoscenza il Presidente di Sezione, il Presidente del CDR e la CCST.
I provvedimenti disciplinari di Sospensione e di Radiazione, dopo l'approvazione dell'Assemblea della CRST, sono notificati alla CCST dal Presidente della CRST

A) il provvedimento di Sospensione, dovrà essere notificato all'interessato, al Presidente della Sezione CAI di appartenenza e al Presidente del CDR, con Raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla delibera, ovvero con invio di mail avente ricevuta di ritorno.

B) il provvedimento di Radiazione, ratificato dalla CCST verrà sottoposto al Presidente della Sezione per l'approvazione, e dovrà essere notificato all'interessato, al Presidente del CDR con Raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla delibera, ovvero con invio di mail avente ricevuta di ritorno.
I provvedimenti disciplinari possono essere impugnati con il ricorso al Collegio dei Probiviri del CAI. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento medesimo. Il Collegio dei Probiviri emette il provvedimento entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende l'efficacia del provvedimento.
I qualificati che per validi motivi ritengono di non poter effettuare temporaneamente attività didattica per la SNS, possono richiedere la sospensione dell'attività di Qualificato senza incorrere nelle sanzioni disciplinari, inviando una lettera raccomandata A.R., ovvero mail con ricevuta di ricevimento, al Presidente della CRST.
La CRST, valutata la richiesta potrà concedere una sospensione per un periodo non più lungo di tre anni.

ART. 9 GRUPPI GROTTE

I Gruppi Grotte, così come disciplinati dall'articolo 28 dello statuto sezionale tipo predisposto dal CAI Centrale sono "…gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento."
La CRST CAI Abruzzo, fermo restando l'autonomia delle singole sezioni nell'attivare o meno detti gruppi, facendo seguito alla lettera dello statuto tipo delle sezioni, svolge attività di coordinamento tecnico-operativo tra i vari Gruppi Grotte delle sezioni del CAI Abruzzo, specificatamente nella stesura dei calendari dei corsi di introduzione alla speleologia e torrentismo, ottimizzando tempi e risorse dei Titolati e Qualificati, favorendo un calendario comune che permetta lo svolgimento conseguenziale e continuativo di corsi di formazione successivi a quelli di introduzione alla speleologia e torrentismo.
Inoltre svolge attività sinergica tra i vari gruppi in occasione di manifestazioni di rilevanza regionale e/o Nazionale.
Di norma un Gruppo Grotte ha un referente, individuato con le norme stabilite dalla sezione di appartenenza. Compatibilmente con tali norme e la effettiva presenza tra gli iscritti, la figura del referente dovrebbe essere ricoperta da un Titolato di 2° o 1° livello, ovvero da un qualificato sezionale.
Le attività svolte dai Gruppi Grotte, sono inspirate alle finalità statutarie del Club Alpino Italiano, al rispetto delle norme etiche del bidecalogo e alle prescrizioni tecniche della Scuola Nazionale di Speleologia.
I Gruppi Grotte CAI della regione Abruzzo, devono comunque utilizzare nei corsi di introduzione alla speleologia e torrentismo didattica ed istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano.
La CRST raccoglie annualmente l'elenco dei referenti dei vari Gruppi Grotte e Gruppi Torrentistici e invia loro regolari comunicazioni in arrivo dal GR, dalla CCST e dalla sede centrale del CAI.
I referenti partecipano all'assemblea annuale di cui all'Art. 5 del presente regolamento.

Art 10 Utilizzo mezzi telematici

I consiglieri eletti nella CRST, all'atto dell'insediamento accettano l'utilizzo dei mezzi telematici quale comunicazione ufficiale della commissione.
Gli indirizzi utilizzati saranno quelli effettivamente rilasciati dalla Scuola Nazionale di Speleologia (nome.cognome@sns-cai.it), ovvero con comunicazione scritta del singolo consigliere altra mail indicata nella comunicazione. Analogamente le comunicazioni con i qualificati saranno inviate alla mail ufficiale della Scuola Nazionale di Speleologia (nome.cognome@sns-cai.it), ovvero con comunicazione scritta del singolo qualificato altra mail indicata nella comunicazione.
Nel presente regolamento si intende mail con ricevuta di ricevimento, la risposta alla mail

inviata, con dicitura “Ricevuto” o “per ricevuta” e sottoscritta con nome e cognome.
L’invio di detta mail con indirizzo ufficiale della scuola, ovvero da altro indirizzo, segnalato con comunicazione scritta di cui al capoverso precedente, fa fede di attestazione di veridicità della persona che risponde.

Art. 11 Norme finali

Il presente regolamento, approvato dalla CRST in data 19 Maggio 2025, approvato dal CDR in data 11 Ottobre 2025, entra in vigore a partire dalle ore 00.00 del 01 Novembre 2025